



SEGRETERIA GENERALE

Prot. N° 17/868

Palermo, 13/07/2017

Al Dirigente Generale  
del Dipartimento della Funzione Pubblica e del  
Personale

e, p.c. Al Direttore del Fondo Pensioni Sicilia

All'Assessore regionale delle Autonomie Locali  
e della Funzione Pubblica

Oggetto: Riscatto laurea

La Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana con sentenze n.176 del 22/4/2014 e n.166 del 5/6/2012 e, da ultimo, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in composizione monocratica con sentenza n.620/2016, hanno definitivamente affermato il principio che il riscatto anche parziale del periodo del corso legale di laurea debba essere calcolato ai sensi dell'art. 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e del richiamato articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, che, a sua volta, sostituisce l'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

Nonostante ciò, ancora oggi sembrerebbe che gli Uffici Gestione Giudica del Personale del Dipartimento della Funzione Pubblica continuino a definire le istanze di riscatto laurea secondo la legislazione statale per i dipendenti del comparto non dirigenziale e secondo la legislazione regionale più favorevole per i dirigenti, ciò nonostante che la Regione sia stata condannata più volte alla restituzione di somme indebitamente calcolate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

Per quanto sopra si invita la S.V. a volere impartire apposite direttive agli uffici al fine di fare chiarezza in materia e uniformarsi a quanto stabilito dalla Corte dei Conti, scongiurando, così, il perpetuarsi di contenziosi che, in ogni caso, vedrebbero l'amministrazione soccombente.

Il Responsabile Regionale  
Benedetto Mineo

I Segretari Generali  
Dario Matranga – Marcello Minio

